



FEDERICO GIRELLI\*

## CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E FINE VITA\*\*

SOMMARIO. 1. La vita delle persone (più) vulnerabili. – 2. Fatti e principi. - 3. Le opinioni dissenzienti. – 4. Profili processuali: vittima, vittima potenziale, vittima indiretta. - 5. Conclusioni: *Ecce Homo*.

### 1. *La vita delle persone (più) vulnerabili*

Il tema del fine vita impone di interrogarsi sulla configurabilità di un diritto ad una morte dignitosa. Tale approccio spinge preliminarmente, in realtà, a provare a spostare la prospettiva dalla morte alla vita, anche perché quel che interessa principalmente è quanto accade «Prima della morte»<sup>1</sup>.

Noi tutti viviamo, siamo immersi nell'«età della tecnica»<sup>2</sup>, un periodo storico dove, in forza del continuo ampliarsi delle conoscenze, l'ambizione umana pare non avere confini: arriva a lambire l'immortalità, a far pensare sul serio di poter «trasformare *Homo sapiens* in *Homo Deus*»<sup>3</sup>. Eppure, proprio a causa dell'«evoluzione tecnica»<sup>4</sup>, per una sorta di legge del contrappasso, in tale contesto la nostra attenzione ha modo di concentrarsi sulle persone più fragili o più *vulnerabili*, per usare la terminologia impiegata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>5</sup>. Queste persone sono più vulnerabili di altre perché si trovano nella fase terminale

---

\* Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma.

\*\* Destinato agli *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*.

<sup>1</sup> Per usare l'espressione di P. CENDON con la collaborazione di R. BAILO, F. BILOTTA, P. CECCHI, *Prima della morte. I diritti civili dei malati terminali*, in *Politica del diritto*, nn. 3 e 4/2002, p. 361 ss. e p. 599 ss.

<sup>2</sup> Vedi N. IRTI, *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli, 2007 e, nella peculiare prospettiva del diritto costituzionale con specifico riferimento all'eutanasia, C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Napoli, 2004.

<sup>3</sup> Vedi Y. N. HARARI, *Homo Deus. Breve storia del futuro* [2015], traduzione dall'inglese di M. Piani, Firenze-Milano, 2019, p. 31.

<sup>4</sup> Sul punto A. SIMONCINI, O. C. SNEAD, *Persone incapaci e decisioni di fine vita (con uno sguardo oltreoceano)*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2010, pp. 7-8.

<sup>5</sup> La cui giurisprudenza sul fine vita è stata analizzata, appunto, nella prospettiva della «tutela delle persone vulnerabili»: vedi U. ADAMO, *Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e*

della loro vita, connotata da particolare debolezza, oppure si trovano a vivere in condizioni di particolare sofferenza o di oggettiva minorazione delle proprie facoltà fisiche o psichiche. Si tratta di soggetti che «restano quasi impigliati» tra la vita e la morte, «non riuscendo più né a vivere, né a morire»<sup>6</sup>.

Scientemente si è inteso qualificare costoro come “più” vulnerabili, in quanto la condizione di vulnerabilità è propria dell’intero genere umano sin dall’inizio dei tempi, «è un elemento costitutivo della condizione antropica». Della vulnerabilità, quindi, giova precisarlo, non si può che avere «una concezione relativa», poiché dipende dai soggetti messi a raffronto e non necessariamente costituisce una condizione permanente<sup>7</sup>.

Il punto è che la «nozione di vulnerabilità si presta a svariate letture, tutte incentrate sulla persona umana, colta nelle diverse fasi della vita e nelle relazioni con gli altri»<sup>8</sup>. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato una «connotazione volutamente aperta del concetto di vulnerabilità», cui possono essere ricondotte anche le persone con disabilità<sup>9</sup>, che, anzi, ne rappresentano una figura emblematica, come ha chiarito lo stesso presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo<sup>10</sup>.

In fondo, i soggetti per i quali in particolare si è posto il problema della configurabilità o meno di un diritto ad una morte dignitosa sono in molti casi persone in condizione di disabilità grave<sup>11</sup>.

Naturalmente, la vita delle persone più vulnerabili o, se si vuole, più deboli, meno forti delle altre<sup>12</sup>, è connotata nel profondo dalla dignità, così come per qualsiasi altro essere

---

*interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole). Un’analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili*, in *Rivista AIC*, n. 2/2016, pp. 1 ss.

<sup>6</sup> Cfr. C. TRIPODINA, *Diritti alla fine della vita e costituzione*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue, n. 2/2019, p. 406. In effetti «nel *genus* invero ampio di “fine vita” rientrano una molteplicità di fattispecie fra loro diversissime accomunate solo dal verificarsi alla “fine della vita”. Ciò conferisce al concetto di “fine vita” una polisemicità che non ne consente una univoca declinazione», così M.E. BUCALO, *Il caso Mortier c. Belgique: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo verso l’elaborazione del diritto all’eutanasia? Differenze e similitudini fra Roma e Strasburgo*, in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, n. 1/2023, p. 19; nello stesso senso: U. ADAMO, *Il vuoto colmato. Le disposizioni anticipate di trattamento trovano una disciplina permissiva nella legge statale*, in *Rivista AIC*, n. 3/2018, p. 112.

<sup>7</sup> Vedi M. LUCIANI, *Le persone vulnerabili e la Costituzione*. [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/roma\\_2022\\_persone\\_vulnerabili\\_massimo\\_luciani\\_20220503170920.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/roma_2022_persone_vulnerabili_massimo_luciani_20220503170920.pdf) (22 Aprile 2022).

<sup>8</sup> Così S. SCIARRA, *Intervento svolto in occasione della lectio magistralis del Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo tenuta a Roma all’Università “La Sapienza” il 22 aprile 2022*: [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/sciarra\\_discussant\\_spano\\_finale\\_20220503170804.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/sciarra_discussant_spano_finale_20220503170804.pdf).

<sup>9</sup> Vedi P. SCARLATTI, *Tutela dei diritti e trattamento dei detenuti vulnerabili. A proposito del recente caso Sy contro Italia*, in *Dirittifondamentali.it* (on-line), n. 1/2022, pp. 547-548.

<sup>10</sup> Vedi R. SPANO, *Diritti umani e persone vulnerabili, Lectio magistralis tenuta a Roma all’Università “La Sapienza” il 22 aprile 2022*: [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/intervento\\_spano\\_20220503170732.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/intervento_spano_20220503170732.pdf).

<sup>11</sup> Vedi, in proposito, G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, n. 1/2023, p. 62 ss. Si pensi ad esempio a Vincent Lambert (su cui vedi *infra*), il quale, s’è puntualizzato, «è un disabile grave ma non è un paziente terminale», così G. RAZZANO, *Accanimento terapeutico o eutanasia per abbandono del paziente? Il caso Lambert e la Corte di Strasburgo*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 3/2015, p. 182.

<sup>12</sup> Sul concetto di soggetto «debole» quale categoria giuridica vedi: M. AINIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Politica del diritto*, n. 1/1999, p. 25 ss.; L. AZZENA, *Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti «deboli»*. *Spunti per una teoria della «debolezza»*, in *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale*, in C. CALVIERI (a cura di), *Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2005*, Torino, 2006, p. 35 ss. Per la peculiare prospettiva della vulnerabilità vedi P. SCARLATTI, *I diritti delle persone vulnerabili*, Napoli, 2022; ID., *Soggetti deboli, Costituzione ed istanze della vulnerabilità*, in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, n. 1/2023, p. 266 ss.

umano. Il punto è che non si vede ragione per cui la dignità, appunto, non debba qualificare anche la parte finale della vita, atteso che dovrebbe essere propria di ogni momento della vita umana, di ogni istante della vita umana, anche l'ultimo.

E allora il problema che abbiamo di fronte è l'esigenza, il bisogno di vivere con dignità l'intera esistenza, anche perché non è della morte che bisogna aver paura, in quanto, com'è noto da secoli, «per tutto il tempo in cui noi siamo, la morte non è presente; e invece, per tutto il tempo in cui, la morte è presente, noi non siamo»<sup>13</sup>.

Va tenuto presente che la vulnerabilità di queste persone non consiste solamente nella oggettiva condizione di debolezza del loro *corpo* (con ciò ricomprendendo anche le ipotesi di assenza del dominio della mente), ma anche nella esposizione ad eventuali abusi da parte di terzi circa le scelte di fine vita da eventualmente effettuare. Per questo la Corte EDU verifica l'esistenza nel quadro normativo nazionale di garanzie sostanziali e procedurali affinché la scelta sia effettivamente libera e fatta con cognizione di causa<sup>14</sup>; controlla cioè che sussista quella «cintura protettiva» da decisioni in danno della persona vulnerabile, di cui parla la (nostra) Corte costituzionale<sup>15</sup>. Del resto, «il diritto non può nulla contro il dato naturale [...] Ma può molto contro il rischio sociale che ne prende occasione. Tutelare le vulnerabilità significa spezzare il meccanismo sociale che conculca le persone in quanto donne, malati, omosessuali, allogeni, e via dicendo»<sup>16</sup>.

## 2. Fatti e principi

Fermo che ormai «di frequente il diritto si occupa delle persone considerate nella loro dimensione fisica, come entità biologiche, dotate di un corpo»<sup>17</sup>, si è fatto sopra riferimento al *corpo* di queste persone soprattutto per portare l'attenzione sulla dimensione umana, concreta delle esperienze che da giuristi tentiamo di indagare, secondo un approccio che è

<sup>13</sup> EPICURO, *Lettera a Meneceo* [IV-III sec. a.c.], in *Epicurea. Testi di Epicuro e testimonianze epicuree nella raccolta di Hermann Usener*, Testo greco e latino a fronte, Traduzione e note di Ilaria Ramelli, Presentazione di Giovanni Reale, III edizione, Milano, 2007, p. 175: «ὅταν μὲν ἡμεῖς, ὄμμεν, ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν· ὅταν δ' ὁ θάνατος παρῆ, τότε ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν» (p. 174). Sulla vita ed il pensiero del filosofo di Samo vedi G. MELLI, *La filosofia greca da Epicuro ai neoplatonici*, Firenze, 1922, p. 9 ss.

<sup>14</sup> Per la ricostruzione non solo del quadro normativo italiano, ma anche delle principali «esperienze europee», vedi, da ultimo, N. FERRACUTI, *Ai confini della libertà di autodeterminazione: esiste un diritto a morire con dignità?*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 1/2023.

<sup>15</sup> Vedi Corte costituzionale, Ordinanza n. 207/2018, n. 4 del *Considerato in diritto*, decisione cui è seguita, com'è noto, Corte costituzionale, n. 242/2019: vedi, a riguardo, *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, in G. D'ALESSANDRO, O. DI GIOVINE (a cura di), Torino, 2020. Con queste due decisioni, com'è noto, la Corte costituzionale ha inaugurato una modalità del tutto inedita per modulare nel tempo gli effetti delle proprie sentenze; questa vicenda appare emblematica di quanto già veniva osservato anni or sono: «il problema non è quello della decorrenza della sentenza, bensì quello, più sostanziale, della incapacità del legislatore di dettare una nuova disciplina, costituzionalmente legittima e politicamente accettabile, della materia», così B. CARAVITA, *Tra crisi e riforme. Riflessioni sul sistema costituzionale*, Torino, 1993, p. 245.

<sup>16</sup> Così A. GENTILI, *La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 1/2019, p. 44.

<sup>17</sup> Così A. SANTOSUOSSO, *Persone fisiche e confini biologici: chi determina chi*, in *Politica del diritto*, n. 3/2002, p. 525. Del resto, proprio al «corpo» è dedicato un recente studio interdisciplinare, cui hanno concorso diversi giuristi: C. MORONI, A. STERPA, *Corpo e società. Trasformazioni del convivere*, Napoli, 2021.

stato definito «“dal basso”»<sup>18</sup>. Allora, per comprendere davvero ciò di cui ci occupiamo, pare utile almeno solo ricordare le *persone* protagoniste di queste vicende oggetto delle sentenze della Corte EDU, ove, francamente, si ha l'impressione che il *fatto* conti enormemente nell'economia generale del giudizio (e il *fatto*, in questi casi, non è altro che il loro vissuto personale con il connesso calvario giudiziario, analiticamente illustrati nelle sentenze): la Signora Pretty<sup>19</sup>, Eluana Englaro<sup>20</sup>, il Signor Haas<sup>21</sup>, il Signore e la Signora Koch<sup>22</sup>, la Signora Gross<sup>23</sup>, Vincent Lambert e i suoi familiari<sup>24</sup>, Charlie Gard<sup>25</sup>, Inès e i suoi genitori<sup>26</sup>, il dottor Lings<sup>27</sup>, il Signor Mortier e sua madre<sup>28</sup>.

La Corte EDU, così, chiamata a pronunciarsi su questi fatti, ha avuto modo di affermare alla luce dei parametri convenzionali alcuni principi:

<sup>18</sup> Vedi P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma*, Milano, 2007, p. 7 ss.

<sup>19</sup> Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, 29 aprile 2002, *Affaire Pretty c. Royaume-Uni*, ric. n. 2346/02.

<sup>20</sup> Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 16 dicembre 2008, *Affaire Ada Rossi ed altri c. Italia*, ric. nn. 55185/08, 55483, 55516/08, 55519/08, 56010/08, 56278/08, 58420/08, 58424/08. In realtà troviamo qui Eluana Englaro quale “protagonista indiretta”: si erano infatti rivolti alla Corte europea dei diritti dell'uomo i tutori di persone in stato vegetativo permanente ed alcune associazioni, che di queste persone si prendono cura, assumendo che il modo in cui si era conclusa la vicenda giudiziaria di Eluana Englaro in Italia danneggiasse la loro posizione. Emblematica del calvario giudiziario che si affronta in questi casi è proprio la vicenda di Eluana Englaro: una «corsa ad ostacoli» (P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione*, cit., p. 232, nota 81), che, poi, com'è noto, ha visto anche l'intervento della Corte costituzionale (Ordinanza n. 334/2008). Su tale intervento e le sue delicatissime implicazioni vedi, da ultimo, G. LANEVE, *Potere politico e potere giurisdizionale. nel prisma della giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione*, Bari, 2022, p. 331 ss.

<sup>21</sup> Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 20 gennaio 2011, *Affaire Haas c. Suisse*, ric. n. 31322/07.

<sup>22</sup> Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, Ancienne sez. V, 19 luglio 2012, *Affaire Koch c. Allemagne*, ric. n. 497/09.

<sup>23</sup> Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, 30 settembre 2014, *Affaire Gross c. Suisse*, ric. n. 67810/10. La Signora Gross, invero, si è tolta la vita nelle more del giudizio premunendosi che il suo difensore, che aveva contatti con lei solo tramite un intermediario, non ne venisse informato, al fine, pare, di far proseguire il giudizio stesso affinché la Corte EDU si pronunziasse comunque nel merito; la Corte ha ritenuto che tale condotta integrasse un abuso del diritto al ricorso individuale ai sensi dell'art. 35 § 3 a) della Convenzione: Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, 30 settembre 2014, *Affaire Gross c. Suisse*, ric. n. 67810/10, §§ 30-37. Nondimeno, il giudice Silvis nella sua «opinione concordante» auspica un ripensamento del criterio «avec suffisamment de certitude» (con sufficiente certezza) applicato per stabilire che la ricorrente ha inteso trarre in inganno la Corte e quindi ha abusato del suo diritto a ricorrere, in quanto le regole di “igiene” processuale risultano indebolite quando dipendono esclusivamente da motivi soggettivi e non oggettivamente verificabili. Inoltre, nella «opinione dissidente» dei giudici Spielmann, Ziemele, Berro, Zupančič, Hajiyev, Tsotsoria, Sicilianos e Keller si afferma che la formula dell'abuso del diritto implica una stigmatizzazione della ricorrente defunta; essa andrebbe applicata solo quando la Corte sia spinta ad occuparsi di questioni manifestamente al di fuori della sua autentica missione; il tema del suicidio assistito, invece, è senz'altro di competenza della Corte; sarebbe stato quindi più corretto nella specie dichiarare non più giustificata la prosecuzione dell'esame del ricorso ai sensi dell'art. 37 § 1 c) della Convenzione, senza qualificare la condotta della Signora Gross come abuso del diritto. Le implicazioni del «“finto” caso *Gross c. Svizzera*» sono ricostruite da G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, Torino, 2014, p. 64 ss.

<sup>24</sup> Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, 5 giugno 2015, *Affaire Lambert et autres c. France*, ric. n. 46043/14.

<sup>25</sup> Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 27 giugno 2017, *Charles Gard and others v. the United Kingdom*, ric. n. 39793/17.

<sup>26</sup> Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V, 23 gennaio 2018, *Affaire Afiri et Biddarri c. France*, ric. n. 1828/18.

<sup>27</sup> Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 12 aprile 2022, *Case of Lings v. Denmark*, ric. n. 15136/20.

<sup>28</sup> Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. III, 4 ottobre 2022, *Affaire Mortier c. Belgique*, ric. n. 78017/17.

I. L'art. 2 della Convenzione non implica un diritto a morire<sup>29</sup>;

II. La tutela del diritto alla vita esige la predisposizione di procedure per cui la scelta di fine vita sia libera e consapevole<sup>30</sup>;

III. Le autorità nazionali hanno l'obbligo di esaminare nel merito la domanda di chi ha richiesto la somministrazione di un farmaco letale<sup>31</sup>;

IV. L'interruzione del mantenimento artificiale in vita non integra violazione dell'art. 2 della Convenzione se il quadro normativo interno consente di accertare la volontà del paziente e contempla processi decisionali ed anche ricorsi giurisdizionali<sup>32</sup>;

V. L'interruzione del sostegno artificiale delle funzioni vitali di un bambino non viola gli artt. 2 e 8 della Convenzione se il suo mantenimento comporti sofferenze per il bambino medesimo e non vi sia speranza di sopravvivenza<sup>33</sup>;

VI. Interrompere i supporti vitali artificiali di una giovane ragazza non viola l'art. 2 della Convenzione se il quadro normativo interno consente la partecipazione dei genitori ai processi decisionali e di ricorrere all'autorità giudiziaria<sup>34</sup>;

VII. Non viola l'art. 10 della Convenzione la condanna del medico che con atti specifici abbia aiutato delle persone a suicidarsi e non si sia quindi limitato a divulgare informazioni sull'aiuto al suicidio<sup>35</sup>;

VIII. È violato l'art. 2 della Convenzione qualora la Commissione incaricata di verificare *a posteriori* la correttezza della pratica dell'eutanasia non dia garanzie di indipendenza, mentre non viola l'art. 8 il mancato coinvolgimento del figlio della paziente in ossequio alla volontà di quest'ultima<sup>36</sup>.

### 3. *Le opinioni dissenzienti*

Le sentenze sopra richiamate, in alcuni casi, non sono state adottate all'unanimità; distinguo, anche radicali, sono rinvenibili nelle opinioni dissenzienti, ove, come nelle decisioni collegiali, è dato riscontrare una particolare attenzione al fatto, al concreto dispiegarsi degli avvenimenti.

<sup>29</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, 29 aprile 2002, *Affaire Pretty c. Royaume-Uni*, ric. n. 2346/02, *En droit*. Ad avviso di P. VALENTI, *Il diritto ad autodeterminarsi: il "fine vita" nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2022, pp. 18-19 in quest'occasione la Corte si sarebbe attenuta ad «una rigida interpretazione letterale del dettato convenzionale».

<sup>30</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 20 gennaio 2011, *Affaire Haas c. Suisse*, ric. n. 31322/07, *En droit*.

<sup>31</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Ancienne sez. V, 19 luglio 2012, *Affaire Koch c. Allemagne*, ric. n. 497/09, *En droit*.

<sup>32</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, 5 giugno 2015, *Affaire Lambert et autres c. France*, ric. n. 46043/14, *En droit*. Decisione successivamente confermata in assenza di elementi nuovi: Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 maggio 2019, *Affaire Lambert et autres c. France*, ric. n. 21675/19.

<sup>33</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 27 giugno 2017, *Charles Gard and others v. the United Kingdom*, ric. n. 39793/17, *The Law*.

<sup>34</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V, 23 gennaio 2018, *Affaire Afiri et Biddarri c. France*, ric. n. 1828/18, *En droit*.

<sup>35</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 12 aprile 2022, *Case of Lings v. Denmark*, ric. n. 15136/20, *The Law*.

<sup>36</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. III, 4 ottobre 2022, *Affaire Mortier c. Belgique*, ric. n. 78017/17, *En droit*.



A “Mortier c. Belgio” sono allegate due opinioni separate: l’opinione «en partie concordante et en partie dissidente» della giudice Elósegui e l’opinione «en partie dissidente» del giudice Serghides.

Nella prima si reputa che non solo ci sono state delle «défaillances» nel controllo *a posteriori* dell’eutanasia, ma anche che le regole sul funzionamento complessivo della Commissione non offrono le garanzie e le misure di salvaguardia richieste dall’art. 2 della Convenzione. Tale funzionamento non può essere ricondotto a «la marge d’appréciation» degli Stati e, in ogni modo, la sentenza non approfondisce in che modo sia compresa e assicurata nella pratica l’indipendenza del medico consultato rispetto al paziente e al medico curante. Inoltre, in questo caso l’eutanasia è stata praticata su una paziente con disturbi psichiatrici. Si pongono allora due ordini di problemi: la diversità di pareri degli esperti sulla possibilità di guarigione di questo tipo di pazienti, ed in particolare di quelli che soffrono di depressione, e la necessità di comprendere se chi ha una malattia mentale goda della necessaria autonomia di giudizio per dare il proprio consenso ad una procedura volta all’eutanasia. Sorgono molti interrogativi in proposito, specie a seguito della lettura delle osservazioni delle parti. Pare proprio che in ultima analisi sia il medico a decidere al posto del paziente. Nel caso di specie in buona sostanza la paziente è stata lasciata isolata: l’autodeterminazione garantita dall’art. 8 della Convenzione non può ridursi a tale *modus operandi*, soprattutto se si tratta di pazienti psichiatrici<sup>37</sup>.

Nella seconda si puntualizza che non si può ricondurre l’eutanasia alle “eccezioni” di cui all’art 2 della Convenzione e che il diritto al rispetto della dignità umana implicitamente fondato sull’art. 8 non può essere invocato per negare il diritto alla vita protetto dall’art. 2. Il diritto al rispetto della dignità umana, infatti, sottende tutte le disposizioni della Convenzione, art. 2 compreso; non solo, l’art. 2, assieme ai Protocolli 6 e 13 che proibiscono la pena di morte, è una delle disposizioni più importanti della Convenzione e può esser considerato come «l’arche protectrice» del valore della vita umana. Il punto è che sugli Stati gravano sia obbligazioni negative, che vietano di autorizzare procedure di eutanasia o di praticare l’eutanasia, sia obbligazioni positive, che impongono di adottare misure volte a preservare la vita umana, offrendo in modo continuo ed efficiente assistenza e sostegno a tutti coloro che ne hanno bisogno e si trovano «aux portes de la mort». Solo delle garanzie che proteggono e preservano la vita umana possono considerarsi garanzie reali («véritables») atte a proteggere la vita umana e quindi compatibili con l’art. 2: il fatto che siano state accertate delle «défaillances» nel controllo *a posteriori* conforta questa tesi. Poiché lo Stato è venuto meno alla sua obbligazione di proteggere in modo effettivo il diritto alla vita della madre del ricorrente, ha ugualmente violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente protetto dall’art. 8 della Convenzione. Pertanto, siccome nella specie è stata praticata una eutanasia attiva che ha provocato la morte della madre del ricorrente, si è integrata la violazione sia dell’art. 2 sia dell’art. 8 della Convenzione.

A “Lambert ed altri c. Francia” è allegata un’unica opinione separata, l’opinione «en partie dissidente» comune ai giudici Hajiyev, Šikuta, Tsotsoria, De Gaetano e Griçco.

<sup>37</sup> Del resto, anche in dottrina si è rimarcato che «il richiamo a un’astratta e falsa autonomia diviene facile espediente per abbandonare i pazienti psichiatrici a loro stessi e alle loro fragili decisioni», così C. TRIPODINA, *Sofferenza psichica e autodeterminazione eutanassica (nota a Corte edu, 4 ottobre 2022, Mortier c. Belgio)*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2023, p. 203; M.E. BUCALO, *Il caso Mortier c. Belgique: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo verso l’elaborazione del diritto all’eutanasia? Differenze e similitudini fra Roma e Strasburgo*, cit., p. 28 rileva criticamente come nella decisione collegiale si sia tralasciato «di considerare che nei pazienti psichiatrici, l’autodeterminazione e la volontà del paziente sulle scelte di fine vita non possono essere oggettivamente date per assodate».

Innanzitutto, si precisa che Vincent Lambert è in vita: è in stato vegetativo cronico, ma non è in stato di morte cerebrale. Tutti coloro che si trovano nella condizione di Vincent Lambert hanno una dignità umana fondamentale e, in base ai principi derivanti dall'art. 2 della Convenzione, devono ricevere cure o un trattamento ordinari ed appropriati, che ricomprendono l'apporto di acqua e la nutrizione. Soprattutto desta preoccupazione il fatto che nella specie la volontà del paziente sia stata ricostruita sulla base dei colloqui privati avuti anni prima con la moglie e, pare, in un'occasione con il fratello, quando era in perfetta salute: in questo modo il sistema si espone a gravi abusi. Il margine di apprezzamento dello Stato non è illimitato e per quanto esteso possa essere dev'essere considerato alla luce dei valori di fondo della Convenzione, fra cui il principale è il valore della vita. La Corte stessa afferma che la Convenzione dev'essere letta «comme un tout» e interpretata in modo da promuovere la sua coerenza interna e l'armonia fra le sue diverse disposizioni ed i diversi valori. La Corte in questo caso avrebbe dovuto dare più importanza al valore della vita.

La legge applicata non è chiara su ciò che costituisce un trattamento ordinario ed uno straordinario, su che cosa sia «une obstination déraisonnable» e, soprattutto, su ciò che prolunga o mantiene la vita artificialmente. Nel 2010 in occasione del suo cinquantesimo anniversario la Corte ha accettato il titolo di «*Conscience de l'Europe*», pubblicando un'opera così intitolata. Ammesso che un'istituzione possa avere una coscienza, questa coscienza oltre che esser ben informata dovrebbe fondarsi su alti valori morali ed etici. Questi valori dovrebbero essere sempre il faro che ci guida, a prescindere dai contrasti giuridici che possano essersi determinati durante l'esame di una causa. Non basta, come ha fatto in questo caso la Corte, riconoscere che l'affare tocca questioni mediche, giuridiche ed etiche di grandissima complessità. Appartiene all'essenza di una coscienza, fondata sulla «*recta ratio*», permettere che le questioni etiche plasmino e guidino il ragionamento giuridico fino alla sua conclusione definitiva. Questo significa avere una coscienza: la Corte con questa sentenza ha perso il diritto di portare «*le titre ci-dessus*».

#### 4. *Profili processuali: vittima, vittima potenziale, vittima indiretta*

Invero il *leading case* “Pretty c. Regno Unito” non è stata la prima occasione in cui la Corte EDU ha avuto modo di intervenire: esiste il precedente costituito da “Sanles Sanles c. Spagna”, una decisione di rito che, appunto, non affronta il merito del ricorso, ma si concentra sulla sussistenza del titolo a proporre ricorso *ex art. 34* della Convenzione<sup>38</sup>. È stata affrontata, infatti, la questione della legittimazione ad agire, profilo che nell'economia dell'effettivo accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti evidentemente ha un indubbio pregio. La ricorrente è Manuela Sanles Sanles cognata di M. Ramón Sampredo Cameán, tetraplegico dall'età di venticinque anni a causa di un incidente accaduto il 23 agosto 1968. Quest'ultimo dall'aprile 1993 ha chiesto ai tribunali spagnoli (arrivando sino a promuovere un ricorso di *amparo* davanti al Tribunale costituzionale) che gli venisse riconosciuto il diritto a che lo Stato non si ingerisse nella scelta di porre fine alla sua vita in modo indolore. Mentre era pendente il giudizio davanti al Tribunale costituzionale M. Sampredo muore con l'aiuto

<sup>38</sup> Art. 34 CEDU (Ricorsi individuali): «La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto».

di persone non identificate. Manuela Sanles Sanles comunica al Tribunale costituzionale la sua intenzione di proseguire la causa promossa da M. Sampedro in qualità di sua erede. Il Tribunale costituzionale le nega di proseguire il giudizio<sup>39</sup>.

La Corte precisa preliminarmente di non essere chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza o meno di un «*prétendu*» diritto a una morte degna o a una vita degna nell'ottica della Convenzione. Le azioni promosse da M. Sampedro avanti ai giudici nazionali, infatti, erano volte ad ottenere che il suo medico venisse autorizzato a procurargli il farmaco letale senza che poi venisse accusato di aiuto al suicidio o comunque chiamato a rispondere di qualsivoglia responsabilità. La ricorrente, nonostante l'assenza di uno stretto legame di parentela, può ben affermare di esser stata toccata da vicino dalle circostanze della morte di M. Sampedro, ma i diritti che reclama, fondati sugli artt. 2, 3, 5, 8, 9 e 14 della Convenzione, appartengono alla categoria dei diritti non trasferibili. Pertanto, davanti alle giurisdizioni nazionali non avrebbe potuto azionarli in nome e per conto di M. Sampedro. Ammesso e non concesso che un diritto a morire dignitosamente sia riconosciuto nel diritto interno, è indubbio che, in ogni modo, si tratti di un diritto dal carattere eminentemente personale e non trasferibile. La ricorrente, quindi, non può agire in nome di M. Sampedro e dunque non può venir considerata vittima di violazioni degli artt. 2, 3, 5, 8, 9, e 14 della Convenzione, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione medesima<sup>40</sup>.

Allo stesso modo alcuni anni più tardi anche al Signor Koch sarà negato di far valere i diritti riconosciuti alla sua defunta sposa in base all'art. 8 della Convenzione «*en raison du caractère non transférable de ces droits*»<sup>41</sup>, fermo invece il suo titolo a lamentare la violazione dell'art. 8 che lo interessi direttamente.

Successivamente in “Lambert ed altri c. Francia” ai congiunti di Vincent Lambert non viene riconosciuta la possibilità di agire in suo nome e per suo conto, restando impregiudicata anche qui la facoltà di far valere una violazione a *proprio* nome. La giurisprudenza della Corte ha individuato due criteri per ammettere in circostanze eccezionali il ricorso di un terzo in nome e per conto di una persona vulnerabile: *a)* il rischio che i diritti della vittima diretta restino privi di protezione effettiva; *b)* l'assenza di conflitto di interessi fra il ricorrente e la vittima. Nel caso di specie la condizione *sub a)* non sussiste, perché i ricorrenti, congiunti di Vincent Lambert, in nome proprio possono lamentare la violazione dell'art. 2 della Convenzione, e nemmeno sussiste la condizione *sub b)*, poiché non vi è convergenza fra la doglianza dei ricorrenti e l'accertato desiderio di Vincent Lambert di non vivere in quelle condizioni, manifestato prima del suo incidente<sup>42</sup>. Conclusioni, queste, criticate nella *dissenting* allegata alla sentenza<sup>43</sup>, ove si afferma che se in passato la Corte ha consentito di agire “in nome e per conto” ad una organizzazione non governativa, non si vede perché lo stesso, anzi «*a fortiori*», non sia consentito ai parenti stretti della vittima; inoltre, nella specie non sussisterebbe il conflitto di interessi fra ricorrenti e vittima, in quanto i primi intendono difendere l'integrità fisica di Vincent Lambert non la sua autonomia personale.

<sup>39</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V, 26 ottobre 2000, *Affaire Sanles Sanles c. Espagne*, ric. n. 48335/99, *En fait*.

<sup>40</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V, 26 ottobre 2000, *Affaire Sanles Sanles c. Espagne*, ric. n. 48335/99, *En droit*.

<sup>41</sup> Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, Ancienne sez. V, 19 luglio 2012, *Affaire Koch c. Allemagne*, ric. n. 497/09, § 81.

<sup>42</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, 5 giugno 2015, *Affaire Lambert et autres c. France*, ric. n. 46043/14, *En droit*.

<sup>43</sup> Vedi *supra* par. 3.



In verità già in “Ada Rossi ed altri c. Italia” erano stati definiti i requisiti della vittima di violazioni *ex art. 34* della Convenzione, prefigurando altresì i contorni del concetto di vittima potenziale. Come detto, con questa sentenza si decide su ricorsi promossi sia da tutori di persone in stato vegetativo permanente sia da associazioni, impegnate a dar loro assistenza, che reputano compromesse le proprie posizioni dall’esito della vicenda giudiziaria che ha interessato Eluana Englaro<sup>44</sup>. La Corte, quindi, verifica preliminarmente se tali ricorrenti possano venir qualificati vittime di una violazione A tal fine è necessario che il ricorrente sia leso in concreto dalla violazione lamentata: non è sufficiente che sia in vigore una legge che il ricorrente assume per sé pregiudizievole; occorre che sia stata applicata in suo danno e lo stesso vale per le decisioni giudiziarie. Nel caso in esame nessun ricorrente ha legami diretti con Eluana Englaro: le persone fisiche non hanno vincoli familiari, né agiscono per sostenere un ricorso già introdotto da Eluana Englaro, la quale, così come il padre, suo tutore, nemmeno è membro delle associazioni. La decisione della corte di appello di Milano del 25 giugno 2008, di cui temono le conseguenze, non li riguarda, in quanto è un provvedimento che involge le sole parti costituite in giudizio ed i fatti specifici oggetto di quest’ultimo. Pertanto, i ricorrenti non sono vittime dirette delle violazioni allegate. Nemmeno possono venir considerati «vittime potenziali [...] in ragione dell’esito di un procedimento giudiziario interno relativo a una terza persona». La corte di appello non ha imposto di interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiale di Eluana Englaro, ma ha dichiarato legittima la richiesta di autorizzazione avanzata dal padre, tenendo conto della irreversibilità dello stato vegetativo e della volontà della paziente ricostruita tramite l’«indagine sul suo stile di vita, sulle sue convinzioni e sul suo modo di concepire la dignità della persona». Perché un ricorrente possa venir considerato vittima, anche solo potenziale, occorre produrre «prove ragionevoli e convincenti circa la probabilità che si realizzi una violazione relativamente a ciò che lo riguarda personalmente». Nella specie le decisioni della corte di appello e della Cassazione (del 4 ottobre 2007), di cui i ricorrenti temono gli effetti, in realtà si riferiscono ad una terza persona ed alle specifiche circostanze concrete che hanno connotato la sua propria vicenda. Un altro giudice che dovesse eventualmente pronunciarsi sulla posizione delle persone rappresentate dai ricorrenti sarà tenuto a considerare la volontà, questa volta, di mantenimento dei supporti vitali, così come il parere dei medici specialisti: dovrà dunque attenersi, come già la corte di appello di Milano, ai criteri dati dalla Cassazione sulla valutazione dei fatti. Non sussistono dunque gli estremi perché i ricorrenti possano ritenersi vittime di violazioni degli artt. 2 (Diritto alla vita) e 3 (Proibizione della tortura) della Convenzione. Anche le associazioni ricorrenti non sono vittime di violazioni. È pur vero che la Corte ha riconosciuto lo «statuto di “vittima”» anche alle associazioni, ma allorquando siano state direttamente pregiudicate «dalle misure oggetto della controversia». In questo caso in alcun modo la decisione della corte di appello di Milano incide negativamente sullo svolgimento delle attività o sul perseguimento degli scopi delle associazioni ricorrenti<sup>45</sup>.

È in “Mortier c. Belgio” che trova finalmente applicazione il canone della vittima indiretta, cui non si era fatto esplicito riferimento nemmeno in “Koch c. Germania”. La Corte richiama la propria giurisprudenza relativa a vittime presunte di violazioni dell’art. 2 della Convenzione, decedute prima della introduzione del ricorso. In questi casi le persone che vantano l’interesse legittimo richiesto in quanto parenti del defunto possono promuovere un ricorso con doglianze legate al suo decesso. Se si presume che tale decesso involga la

---

<sup>44</sup> Vedi *supra* par. 2.

<sup>45</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. II, 16 dicembre 2008, *Affare Ada Rossi ed altri c. Italia*, ric. nn. 55185/08, 55483, 55516/08, 55519/08, 56010/08, 56278/08, 58420/08, 58424/08, *In diritto*.

responsabilità dello Stato i familiari possono considerarsi vittime indirette della violazione dell'art. 2 della Convenzione. Tom Mortier, quindi, può ben ritenersi vittima indiretta di un'eventuale mancanza dello Stato circa le obbligazioni derivanti dall'art. 2 della Convenzione con riferimento al contesto della morte della madre e proporre ricorso *iure proprio*.

## 5. Conclusioni: Ecce Homo

La giurisprudenza della Corte EDU è costante nell'affermare che dall'art. 2 della Convenzione non sia desumibile un diritto a morire.

Nel *leading case* "Pretty c. Regno Unito" sono stati presi in considerazione diversi parametri convenzionali: art. 2 (Diritto alla vita), art. 3 (Proibizione della tortura), art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), art. 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e art. 14 (Divieto di discriminazione). Nondimeno, la vera partita nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU è stata giocata tramite un'opera di bilanciamento tra l'art. 2 e l'art. 8 della Convenzione.

La salvaguardia della autenticità dell'autodeterminazione individuale, che in ultima analisi è riscontrabile in un ordinamento che assicuri uno spazio per le scelte di fine vita sufficientemente regolamentato, nel corso del tempo ha consentito in qualche modo di temperare l'assolutezza della protezione della vita sancita nell'art. 2 della Convenzione, interpretata nel senso per cui uno Stato mai può consentire che venga causata la morte di coloro che sono assoggettati alla sua giurisdizione.

Laddove, dunque, le scelte personali trovano un'adeguata, proporzionata disciplina, nel bilanciamento viene "preferito" l'art. 8 della Convenzione, ma se l'ordinamento non mostra "aperture" in questo senso, non offre cioè garanzie sostanziali e procedurali, si dipana la forza prescrittiva dell'art. 2 della Convenzione a presidio del valore supremo della vita<sup>46</sup>. Va altresì precisato che la valutazione della condizione di estrema sofferenza dell'interessato e di irreversibilità della stessa ha assunto progressivamente maggior rilievo, sempre che il quadro normativo contemplasse procedure idonee a garantire la «cintura protettiva», cui s'è fatto riferimento all'inizio<sup>47</sup>.

L'impressione, in ogni modo, è che la Corte EDU non intenda imporre *una* soluzione sulla possibilità di decidere sulla propria vita; trattandosi, in fondo, della morte delle persone, sembra avere un atteggiamento rispettoso delle scelte di fondo dei singoli popoli così come positivizzate nella legislazione nazionale.

Il canone finale di giudizio, in realtà, risulta essere la discrezionalità riconosciuta ad ogni Stato, la *marge d'appréciation*<sup>48</sup>.

È difficile stabilire se i giudici di Strasburgo, chiamati a decidere sulla vita e sulla morte, si siano trovati coinvolti nel livello più profondo della loro umanità (in "Charles Gard ed altri

<sup>46</sup> Del resto, «The right to life is the very first material provision of the ECHR», così A. C. HENDRIKS, *End-of-life decisions. Recent jurisprudence of the European Court of Human Rights* [19 September 2018], in *ERA Forum*, Vol. 19, issue 4, April 2019, p. 563.

<sup>47</sup> Vedi *supra* par. 1.

<sup>48</sup> Su cui vedi: F. DONATI, P. MILAZZO, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo*, in *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, Atti del seminario svoltosi a Copanello (CZ) il 31 maggio - 1° giugno 2002, in P. FALZEA, A. SPADARO, L. VENTURA (a cura di), Torino, 2003, p. 65 ss.; L. OLIVIERI, *La dottrina del margine di apprezzamento tra sindacato giurisdizionale e giustizia politica*, *ibidem*, p. 413 ss.

c. Regno Unito” si è tratto di decidere sul destino di un bambino piccolissimo, poco più che un neonato, e in “Afiri e Biddarri c. Francia” su quello di una ragazza giovanissima, poco più che una bambina)<sup>49</sup> e quindi non se la siano sentiti di indicare, di imporre ad altri esseri umani una scelta univoca, oppure se per realpolitik, in buona sostanza per trattenere all'interno del sistema convenzionale il maggior numero degli Stati, abbiano più semplicemente assunto un atteggiamento alla *Ecce Homo*, lasciando così la scelta ad ogni singolo Stato. L'iconografia ispirata al vangelo di Giovanni<sup>50</sup> è a tutti nota: l'ostensione al popolo del corpo martoriato di Gesù da parte di Pilato. Sembra quasi che l'approdo finale della giurisprudenza della Corte EDU si sostanzi in un'affermazione rivolta agli Stati di questo tenore: “questo è il *corpo* (sofferente) della Signora Pretty, questo è il *corpo* di Charlie Gard, questo è il *corpo* di Vincent Lambert...: fate voi?”.

La Corte si è ritagliata così una sorta di sindacato esterno, con cui, nondimeno, controlla il corretto uso del margine di apprezzamento, che per sua stessa affermazione non è illimitato, proprio perché è in gioco il valore supremo della vita: occorre, quindi, verificare volta a volta, anche in maniera analitica, se siano state adempiute le obbligazioni derivanti dall'art. 2 della Convenzione. Sia chiaro: si tratta indubbiamente in ultima analisi di un atteggiamento di *self restraint*, la Corte EDU è ben «lontana dal prendere una posizione netta»<sup>51</sup>, eppure con la sua prudenza responsabilizza in qualche modo gli Stati, anche facendo ricorso al principio di sussidiarietà. Nemmeno può sottacersi il fatto che le articolate e complesse implicazioni del fine vita esigono di rispondere a interrogativi «sotto il cui peso la Corte avrebbe potuto rimanere schiacciata se li avesse affrontati in un contesto disomogeneo (da un punto di vista delle soluzioni e delle convinzioni etiche) come quello europeo»<sup>52</sup>.

In tale quadro anche il ricorso alla *dissenting opinion* (in “Mortier c. Belgio” la seconda *dissenting* è denominata «en partie dissidente» ma nella sostanza è totalmente contraria alla decisione collegiale; nell'opinione dissenziente di “Lambert e altri c. Francia”, anch'essa denominata «en partie dissidente», si dice che con la decisione collegiale la Corte ha perso il diritto di portare il titolo di “Coscienza dell'Europa”)<sup>53</sup> può risultare funzionale al “non voler dire l'ultima parola”: questo strumento, com'è noto, consente di far emergere considerazioni che non si sono volute accogliere nella decisione collegiale, ma che possono ben costituire la base di nuovi, diversi orientamenti<sup>54</sup>.

Quel che emerge nitidamente è una particolare attenzione al fatto, anche quando si è trattato di decidere questioni di rito; e non ci si riferisce solamente alle vicende processuali interne, ma anche (e in specie) alle condizioni personali, alla esperienza umana, al contesto familiare degli interessati. Leggendo queste sentenze si ha quasi l'impressione di trovarsi

<sup>49</sup> Vedi *supra* par. 2. Sul problema della scelta della soluzione terapeutica per i minori, ed in particolare per i neonati, vedi A. BUCELLI, *I dilemmi di fine vita in età neonatale*, in *Identità e salute del minore. Problematiche attuali*, in A. BUCELLI (cura di), Pisa, 2021, p. 35 ss.

<sup>50</sup> *Giovanni* 19, 1-5.

<sup>51</sup> Così M. BARLETTA, *Diritto all'autodeterminazione del paziente nelle decisioni fine vita in Europa: riflessioni a margine della sentenza Mortier c. Belgio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *federalismi.it*, n. 2/2023, Focus Human Rights, 25 gennaio 2023, p. 184.

<sup>52</sup> Vedi V. ZAMBRANO, *La questione del “fine vita” e il ruolo del giudice europeo: riflessioni a margine del caso Lambert c. Francia*, in *federalismi.it*—Focus Human Rights, n. 1/2016, 22 gennaio 2016, pp. 14-15.

<sup>53</sup> Vedi *supra* par. 3.

<sup>54</sup> Sulla funzione delle opinioni separate delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo vedi P. PINTO DE ALBUQUERQUE, D. CARDAMONE, *Efficacia della dissenting opinion*, in F. BUFFA, M.G. CIVININI (a cura di), *Gli Speciali di Questione Giustizia, La Corte di Strasburgo*, aprile 2019, p. 148 ss. Per l'esperienza della Corte costituzionale vedi naturalmente B. CARAVITA, *Ai margini della dissenting opinion. Lo “strano caso” della sostituzione del relatore nel giudizio costituzionale*, Torino, 2021.

difronte a provvedimenti di un giudice penale del merito anziché di una corte internazionale di ambito regionale, di una corte “suprema”, insomma, se così si può dire.

Un qualche rilievo hanno anche gli aspetti processuali, soprattutto in tema di legittimazione ad agire. La elaborazione del concetto di «vittima indiretta» consente di estendere la platea dei potenziali ricorrenti e quindi amplia le possibilità di accesso alla Corte con evidenti ricadute su garanzia e strutturazione pretoria dei diritti.

Certo, di fronte al quesito espresso in termini di quale sia stato il contributo della Corte EDU alla elaborazione di un diritto a una morte dignitosa, si ha l'impressione, in ogni modo, che la Corte abbia cercato di sottrarsi (almeno per ora) a questo cimento: più volte afferma, prendendone atto, che tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul diritto di un individuo di decidere in che modo e in quale momento debba concludersi la propria vita non c'è consenso.

Lontani da ogni «furore ideologico»<sup>55</sup>, resta ferma la necessità di tutelare le persone vulnerabili o, meglio, *più* vulnerabili; e la via non può che essere la salvaguardia della dignità umana (in senso soggettivo o oggettivo la si voglia comunque intendere)<sup>56</sup>, perché «le vulnerabilità impediscono alle persone di rialzare la testa, ma la dignità dell'uomo impedisce di chinarla»<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Che purtroppo in passato ha connotato il dibattito sul «diritto a rifiutare le cure», come avverte M. SICLARI, *L'articolo 32, primo comma, della Costituzione italiana nell'interpretazione della Corte costituzionale*, in *Lex Social*, n. 2/2012, p. 85.

<sup>56</sup> Vedi Corte costituzionale n. 242/2019 (aiuto al suicidio) e Corte costituzionale n. 141/2019 (prostituzione): in entrambe le decisioni il valore della dignità umana, inteso in senso soggettivo nella prima e in senso oggettivo nella seconda, è richiamato quale presidio di tutela delle persone più vulnerabili. Che in fondo nel nostro sistema costituzionale convivano una dimensione soggettiva ed una oggettiva della dignità è stato da ultimo ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione: Cassazione civile, Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162 (maternità surrogata). Sulla dignità umana con riferimento specifico alle problematiche del *finis vitae* vedi G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, cit., pp. 3 ss. e sul difficile ruolo del giudice quale «garante della dignità umana» in tale ambito vedi R. G. CONTI, *Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la L. 219/2017*, Prefazione di A. Ruggeri, Postfazione di M. G. Luccioli, Roma, 2019.

<sup>57</sup> Così A. GENTILI, *La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale*, cit., p. 64.